

R.G. 1679/2022

Udienza del 1.3.2023

Il Giudice del Lavoro,

dato atto del deposito telematico delle note difensive, in ossequio al provvedimento che ha disposto la trattazione scritta del presente giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, lett. h), D. L. n. 34/20, il quale facoltizza lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

P.Q.M.

si ritira in camera di consiglio e decide all'esito come dal seguente provvedimento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANZARO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1679/2022 R.G. promossa

da

██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boccetti

-ricorrente-

contro

OMISSIS

OMISSIS

uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario), l'amministrazione convenuta deve essere, dunque, condannata ad erogare al ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma indicata.

19. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, della tipologia di procedimento (causa di lavoro), del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa) e delle singole fasi del processo (con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo). Quanto alla liquidazione, infine, deve essere precisato che non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcilla di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cassazione civile sez. III, 07/03/2022, n.7349).

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente al risarcimento del danno mediante il pagamento, in favore del ricorrente, della somma corrispondente a n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 e condanna parte resistente a mettere a

disposizione della parte ricorrente per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00;

- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.700,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Catanzaro, li 1 marzo 2023

Il giudice del lavoro
Stefano Costarella